

## SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Premesso che

- l'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9 "*Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*", pubblicata nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Generale – n.61 del 21 novembre 2018, introduce nel Testo Unico l'articolo 58-quinquies con il quale viene stabilito che il medico in formazione, titolare di contratto aggiuntivo, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, al fine di garantire la sua permanenza nel territorio regionale anche al termine del percorso didattico;
- con deliberazione \_\_\_\_\_ 2020 n. \_\_\_\_\_, la Giunta regionale ha approvato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge regionale n. 9/2018, le seguenti clausole:
  - a) il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione,
  - b) non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già intrapresa,
  - c) l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici provinciali della regione Umbria,
  - d) l'impegno a svolgere l'intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione Umbria e dall'Università e precisare in appositi protocolli,
  - e) il medico non deve avere età superiore ai 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione,
  - f) l'impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per un periodo di due anni,
  - g) l'impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, lo specializzando deve versare alla Regione Umbria la spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato.
- con Decreto direttoriale del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, è stato emanato il bando di concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. \_\_\_\_\_;
- con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, è stata definita la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'A.A. \_\_\_\_\_, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- con Decreto direttoriale del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, sono stati definiti i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica presso le scuole di specializzazione mediche A.A. \_\_\_\_\_ ed in particolare con l'art. \_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_, lett. \_\_\_\_\_, sono stati definiti i requisiti richiesti ai candidati che intendevano concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria;
- il/la Dott./ssa \_\_\_\_\_, in sede di procedura concorsuale, ha manifestato il proprio interesse a concorrere sui posti in parola e che, in ragione della posizione in graduatoria e in esito alle procedure di assegnazione dei posti previste dal bando di ammissione è risultato vincitore di un posto coperto con contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione Umbria per la scuola di specializzazione in \_\_\_\_\_ la cui assegnazione è pertanto condizionata all'accettazione delle specifiche condizioni previste nell'avviso e che formano oggetto del presente atto;

- che tra le parti viene sottoscritto contratto redatto secondo lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 368/1999, come definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007;
- in applicazione degli articoli 1341<sup>i</sup> e 1342<sup>ii</sup> del Codice Civile si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione del presente atto integrativo, che con la sua sottoscrizione diventa allegato parte integrante del contratto sopra richiamato;

#### TRA

- l'Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. \_\_\_\_\_,
- la Regione Umbria, rappresentata dal Dirigente del Servizio Amministrativo e Risorse umane del S.S.R., \_\_\_\_\_,

#### E

- il/la Dott./ssa \_\_\_\_\_, iscritto al primo anno di corso nell'A.A. \_\_\_\_\_ su posto aggiuntivo finanziato dalla Regione Umbria

#### SI STIPULA

il presente atto integrativo del contratto di formazione specialistica sottoscritto dai medesimi soggetti.

Il/la Dott./ssa \_\_\_\_\_, quale beneficiario del posto finanziato dalla Regione Umbria presso la scuola di specializzazione in \_\_\_\_\_, A.A. \_\_\_\_\_, si impegna al mantenimento dei requisiti di accesso al posto, per tutta la durata del corso di studi, con particolare riguardo alle seguenti clausole individuate nelle premesse:

- a) il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione,
- c) l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici provinciali della regione Umbria,
- d) l'impegno a svolgere l'intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione Umbria e dall'Università e precisare in appositi protocolli.

Inoltre, si impegna a rispettare le seguenti clausole individuate nelle premesse.

- f) l'impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per un periodo di due anni,
- g) l'impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, lo specializzando deve versare alla Regione Umbria la spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato.

Il presente atto costituisce allegato parte integrante del Contratto di Formazione Specialistica sottoscritto tra le parti.

#### I Contraenti

per l'Università degli Studi di Perugia

\_\_\_\_\_

per la Regione Umbria

\_\_\_\_\_

Il/La Dott./Dott.ssa

\_\_\_\_\_

---

#### <sup>i</sup> Art. 1341

Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ii

#### Art. 1342

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 1456

Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.